COMUNE DI SILIGO

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 del 28/11/2017

COPIA

Oggetto: Approvazione modifiche statuto S.I.EL. s.r.l. in ottemperanza al D.lgs n.175/2016 e s.m.i.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di novembre, sala delle adunanze, alle ore 17:25, in seduta Straordinaria, Pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SASSU MARIO	P		
COROSU SERGIO	P		
ZORODDU ANTONIO MARIA	P		
PALA ANTONIETTA	P		
FEDELI ADA	P		
MARCEDDU STEFANIA MARIA	P		
PINNA MARIO RENZO	A		
MELONI STEFANO	P		

Totale Presenti: 7 Totali Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Comunale Silvia Cristina Contini.

Dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Mario Sassu, che dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

Il Presidente Mario Sassu informa i presenti sulla necessità di adeguare lo Statuto della società partecipata SI.EL. srl a seguito delle nuove disposizioni di cui D.Lgs. n. 175/2016.

Il Consiglio

PREMESSO
che il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19/08/2016, n.175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, che disciplina il riordino delle partecipazioni societarie della pubblica amministrazione ai fini del contenimento della spesa pubblica, aumento della trasparenza nella gestione della medesima e tutela della concorrenza e del mercato:

che, con Decreto Legislativo 16/06/2017, n.100, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n.175/2016;

che l'art. 26, comma 1, del sopracitato Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 al comma 1 dispone che *"Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'art.17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017"*;

CONSIDERATO che il Comune di Siligo detiene la partecipazione del 66,67% della S.I.EL. s.r.l., costituita con atto a rogito del Notaio Dott. Francesco Pianu, raccolta n. 2964, rep. n.4873 del 06.05.2003;

DATO ATTO che le modifiche da apportare allo statuto della S.I.EL. s.r.l. al fine di adeguarlo al D.lgs n. 175/2016, riassuntivamente prevedono:

a) l'adeguamento in materia di composizione e requisiti dell'Organo Amministrativo (in composizione monocratica con Amministratore Unico e comunque la previsione che nella determinazione del numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione sia costituito nei limiti stabiliti dalla vigente normativa, rispetti il principio di equilibrio di genere e il regime di limitazione delle deleghe, che possegga i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, non incorra in cause di incompatibilità o inconferibilità e percepisca un compenso nei limiti stabiliti dalla legge;

b) che la revisione legale dei conti sia obbligatoria per le SrL e il collegio sindacale o il revisore unico possegga i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, non incorra in cause di incompatibilità o inconferibilità e percepisca un compenso nei limiti stabiliti dalla legge, percepisca un compenso nei limiti stabiliti dalla legge e rispetti il principio di equilibrio di genere;

c) che gli amministratori della società non possano essere dipendenti del Comune di Siligo e che coloro che abbiano un rapporto di lavoro con la società e rivestano anche la carica di amministratore sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli Amministratori;

d) il divieto, in caso di risultati negativi, attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, di corrispondere la parte variabile della remunerazione e il divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato;

e) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali sulle società,

f) la possibilità di costituire comitati con funzioni consultive o di proposta soltanto nei casi previsti dalla legge, I il divieto di riconoscere ai componenti dei comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto;

g) l'attribuzione di deleghe a un solo amministratore, salva l'attribuzione al presidente se autorizzata dall'assemblea;

h) l'esclusione della carica di vicepresidente o sua previsione solo come sostituto in assenza del presidente, senza compensi;

DATO ATTO altresì che si propongono altre modifiche dello statuto "di carattere innovativo", quali nuove e più moderne modalità di convocazione dell'assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;

VISTO il nuovo testo di statuto della S.I.EL. s.r.l.;

VISTO il D.lgs n.267/2000;

VISTO il D.lgs n.175/2016 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.lgs n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: n° 6 voti favorevoli e n° 1 astenuto (Meloni);

DELIBERA

DI APPROVARE il nuovo testo di statuto della S.I.EL. s.r.l. (allegato A), predisposto nella forma di testo a fronte tra lo statuto vigente e quello modificato secondo quanto descritto in premessa.

DI DARE MANDATO al Sindaco o Suo delegato a partecipare all'Assemblea Soci della società che sarà convocata per l'approvazione delle modifiche Statutarie di cui al presente deliberato nonché ad effettuare quanto altro necessario in attuazione del presente provvedimento, a lui conferendo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile o opportuno, nessuno escluso, compreso quello di introdurre eventuali modificazioni, variazioni, soppressioni o aggiunte di carattere non sostanziale che risultassero necessarie o comunque richieste, anche in relazione alle eventuali indicazioni delle Autorità Competenti, compreso l'Ufficiale rogante.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla della S.I.EL. s.r.l.

DI DICHIARARE, con la seguente votazione espressa per alzata di mano: n° 6 voti favorevoli e n° 1 astenuto (Meloni), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per consentire alla Società di convocare la relativa assemblea straordinaria con tempestività.

PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Siligo, 22/11/2017

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.TO GIULIANO URGEGHE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIO SASSU	F.TO SILVIA CRISTINA CONTINI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2017 per: ☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **04/12/2017** al **19/12/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000); ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);	La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 04/12/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 19/12/2017 IL SEGRETARIO F.TO SILVIA CRISTINA CONTINI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Siligo, li 04-12-2017

IL SEGRETARIO
SILVIA CRISTINA CONTINI

TESTO ORIGINARIO	TESTO MODIFICATO	RIFERIMENTI AGLI ARTICOLI DEL D.LGS N.175 DEL 19/08/2016, INTEGRATO DAL D.LGS 16/06/2017, N.100
ART. 1 (denominazione) E' costituita ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'Art. 35 della L. 448 del 28 dicembre 2001, una società a responsabilità limitata a prevalente partecipazione del Comune di Siligo, denominata "SIEL S.r.l. Servizi Integrati per gli Enti Locali".	**ART. 1 (denominazione)** E' costituita una società a responsabilità limitata a prevalente partecipazione del Comune di Siligo, denominata "SIEL S.r.l. Servizi Integrati per gli Enti Locali".	
ART. 2 (sede della società) La società ha sede legale in Siligo, località "Adu e Turtures" Strada Statale 131 Km. 187	**ART. 2 (sede della società)** La società ha sede legale in Siligo, località "Adu e Turtures" Strada Statale 131 Km. 187	
ART. 3 (oggetto sociale) La società ha per oggetto l'attività di gestione di pubblici servizi in conformità alla legislazione vigente. In particolare la Società può svolgere le seguenti attività: - attività di gestione del servizio idrico integrato costituito dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acque ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in ottemperanza alla Legge 5 gennaio 1994 n° 36 e s. m., nell'ambito territoriale acconsentito dalla normativa vigente.	**ART. 3 (oggetto sociale)** La società ha per oggetto l'attività di gestione di pubblici servizi in conformità alla legislazione vigente. In particolare la Società può svolgere le seguenti attività: - attività di gestione del servizio idrico integrato costituito dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acque ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in ottemperanza alla Legge 5 gennaio 1994 n°36 e s. m., nell'ambito territoriale acconsentito dalla normativa vigente.	

- attività attinenti e connesse al predetto servizio, compresa la commercializzazione delle acque e la realizzazione di attività e impianti di risparmio energetico e di produzione delle energie rinnovabili. La Società potrà inoltre svolgere, le seguenti attività: - manutenzione del verde pubblico; - manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica; - manutenzione degli immobili comunali; - manutenzione del cimitero ed aree adiacenti; - manutenzione delle discariche pubbliche; - manutenzione stradale dell'area urbana; - manutenzione delle strade ed abbeveratoi nell'agro; - gestione e manutenzione degli impianti sportivi e ricreativi comunali; - gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione; - gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La Società potrà altresì svolgere attività di promozione e gestione di servizi turistico-culturali e attività di ricezione turistica, nonché gestione di servizi sociali di interesse comunale. Essa, nel rispetto della legislazione vigente, potrà compiere ogni operazione commerciale, bancaria, immobiliare e mobiliare in genere, che fosse ritenuta necessaria o utile al perseguimento dell'oggetto sociale, compresa	- attività attinenti e connesse al predetto servizio, compresa la commercializzazione delle acque e la realizzazione di attività e impianti di risparmio energetico e di produzione delle energie rinnovabili. La Società potrà inoltre svolgere, le seguenti attività: - manutenzione del verde pubblico; - manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica; - manutenzione degli immobili comunali; - manutenzione del cimitero ed aree adiacenti; - manutenzione delle discariche pubbliche; - manutenzione stradale dell'area urbana; - manutenzione delle strade ed abbeveratoi nell'agro; - gestione e manutenzione degli impianti sportivi e ricreativi comunali; - gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione; - gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La Società potrà altresì svolgere attività di promozione e gestione di servizi turistico-culturali e attività di ricezione turistica, nonché gestione di servizi sociali di interesse comunale. Essa, nel rispetto della legislazione vigente, potrà compiere ogni operazione commerciale, bancaria, immobiliare e mobiliare in genere, che fosse ritenuta necessaria o utile al perseguimento dell'oggetto sociale, compresa	

l'assunzione di partecipazione non di collocamento in altre Società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e la prestazione di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi.	l'assunzione di partecipazione non di collocamento in altre Società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e la prestazione di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi.	
ART. 4 (durata della società) La durata della società è fissata dal giorno dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.	**ART. 4 (durata della società)** La durata della società è fissata dal giorno dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.	
ART. 5 (capitale sociale) Il capitale della società è fissato nella misura prevista nell'atto costitutivo e potrà essere aumentato con l'osservanza delle disposizioni di legge.	**ART. 5 (capitale sociale)** Il capitale della società è fissato nella misura prevista nell'atto costitutivo e potrà essere aumentato con l'osservanza delle disposizioni di legge.	
ART. 6 (quote intrasferibilità - diritto di prelazione) Il capitale sociale è diviso in tante quote quanti sono i soci, costituite da un ammontare multiplo di un euro ed in ogni caso non inferiori ad un euro. Le quote sociali non sono cedibili per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, a non soci se non col consenso dell'assemblea ordinaria. I soci hanno diritto di prelazione sulle quote che vengono cedute a titolo oneroso. Le modalità di esercizio di prelazione verranno stabilite di volta in volta dall'assemblea dei soci che autorizza il trasferimento. Al fine di favorire la gestione associata di servizi pubblici con altri comuni, sulla base delle norme vigenti, il Comune di Siligo può favorire la partecipazione alle	**ART. 6 (quote intrasferibilità - diritto di prelazione)** Il capitale sociale è diviso in tante quote quanti sono i soci, costituite da un ammontare multiplo di un euro ed in ogni caso non inferiori ad un euro. La quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure ad evidenza pubblica, sulla base della normativa vigente. Le quote sociali non sono cedibili per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, a non soci se non col consenso dell'assemblea ordinaria. I soci hanno diritto di prelazione sulle quote che vengono cedute a titolo oneroso. Le modalità di esercizio di prelazione verranno stabilite di	**Art.17, comma 1**

società dei Comuni limitrofi attraverso la cessione di proprie quote societarie. I nuovi soggetti, sulla base degli accordi che verranno stabiliti potranno nominare il loro rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.	volta in volta dall'assemblea dei soci che autorizza il trasferimento. Il tutto nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 10 D.Lgs 175/2016. Al fine di favorire la gestione associata di servizi pubblici con altri comuni, sulla base delle norme vigenti, il Comune di Siligo può favorire la partecipazione alle società dei Comuni limitrofi attraverso la cessione di proprie quote societarie.	
ART. 7 (diritto di voto) Ogni socio ha diritto ad un voto. Le quote superiori ad un euro hanno diritto ad un voto per ogni euro. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da inviare per lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai Soci ai Consiglieri e ai Sindaci. L'avviso dovrà contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti i consiglieri e i componenti del Collegio Sindacale, nel caso in cui siano stati nominati. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i	**ART. 7 (diritto di voto)** Ogni socio ha diritto ad un voto. Le quote superiori ad un euro hanno diritto ad un voto per ogni euro. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'organo amministrativo. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso da inviare per posta elettronica certificata, o mail, o fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza (ai Soci ai Consiglieri e ai Sindaci). L'avviso dovrà contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti l'intero organo amministrativo e i componenti dell'Organo di	

termini di legge. Ai sensi dell'art. 2364 c. 2 del cod. civ. , qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine di convocazione può essere stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	controllo. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge. Ai sensi dell'art. 2364 c. 2 del cod. civ. , qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine di convocazione può essere stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale .	
ART. 9 (presidenza delle assemblee) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento, l'assemblea eleggerà nel suo seno un Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato nello stesso modo, a meno che il verbale sia o debba essere redatto, ai sensi di legge, da un Notaio.	**ART. 9 (presidenza delle assemblee)** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico (o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione) o da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento, l'assemblea eleggerà nel suo seno un Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato nello stesso modo, a meno che il verbale sia o debba essere redatto, ai sensi di legge, da un Notaio.	
ART. 10 (quorum assemblea) L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Analogamente si procederà per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, ma con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Le deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto vincoleranno tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. I soci possono farsi rappresentare	**ART. 10 (quorum assemblea)** L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Analogamente si procederà per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, ma con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Le deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto vincoleranno tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. I soci possono farsi rappresentare	

nell'Assemblea mediante delega scritta nei limiti di cui all'art. 2372 c.c. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le modificazioni dell'atto costitutivo e la nomina e l'attribuzione dei poteri dei liquidatori; tutte la altre deliberazioni sono di competenza dell'assemblea ordinaria.	nell'Assemblea mediante delega scritta nei limiti di cui all'art. 2372 c.c. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore unico, nomina e revoca l'Organo di controllo, delibera sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, la nomina e l'attribuzione dei poteri dei liquidatori e tutte le altre materie ad essa attribuite dalla legge.	
ART. 11 (amministrazione) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti anche fra i non soci. La maggioranza degli amministratori è di nomina della parte pubblica. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La revoca degli Amministratori può essere disposta dall'Assemblea dei soci. Il consiglio opererà secondo le regole dell'amministrazione congiunta ed i principi della collegialità. Il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione viene fissato a norma dell'art. 2389 c.c. dall'Assemblea. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal	**ART. 11 (amministrazione)** La società è amministrata da un amministratore unico. L'assemblea della società, con delibera motivata relativamente a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.lgs n.175/2016, individuata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle normative vigenti in materia e non devono incorrere nella cause di incompatiblità e/o inconferibilità previsti dalle normative vigenti. Nella nomina degli	**Art. 11, commi 2-3** **Art. 11, comma 1** **Art. 11, comma4**

Presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedire al domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Sindaco effettivo. In difetto dell'osservanza di convocazione, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori o la maggioranza degli stessi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c.. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti in carica ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.	Amministratori deve essere assicurato il principio dell'equilibrio di genere almeno nella misura di 1/3, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate nel corso dell'anno. Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011. Gli Amministratori non possono essere dipendenti del Comune di Siligo. Coloro che abbiano un rapporto di lavoro con la società e rivestano anche la carica di Amministratore sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli Amministratori. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La revoca degli Amministratori può essere disposta dall'Assemblea dei soci. Il consiglio opererà secondo le regole dell'amministrazione congiunta ed i principi della collegialità. L'amministrazione della società non può essere affidata, disgiuntamente o	**Art. 11, comma 8** **Art. 11, comma 12** **Art. 11, comma 5**

	congiuntamente, a due o più soci. Il trattamento economico annuo omincomprensivo da corrispondere agli Amministratori è determinato dall'assemblea entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. E'vietato, in caso di risultati negativi, attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, corrispondere la parte variabile della remunerazione. E'vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere trattamenti di fine mandati ai componenti degli organi sociali. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o nei casi di urgenza, con preavviso di almeno un giorno, da trasmettere a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo per posta elettronica certificata, o mail, o fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. In difetto dell'osservanza di convocazione, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i componenti dell'Organo di controllo. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori o la maggioranza degli stessi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c..	**Art. 11, comma 6** **Art. 11, comma 9, lett. c)**

	Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti in carica ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.	
ART. 12 (competenze) Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto per legge o per statuto espressamente riservato all'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore tecnico dell'azienda anche tra persone estranee alla società, determinandone il compenso. Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei Soci.	**ART. 12 (competenze)** Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto per legge o per statuto espressamente riservato all'Assemblea. L'organo amministrativo può nominare e revocare un direttore tecnico dell'azienda anche tra persone estranee alla società, determinandone il compenso. Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei Soci. E'facoltà dell'assemblea dei soci nominare un vice presidente, il quale potrà agire esclusivamente quale sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza alcun riconoscimento di compensi aggiuntivi. E'vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali sulle società. E' possibile costituire comitati con funzioni consultive o di proposta soltanto nei casi previsti dalla legge. Non può comunque essere riconosciuta ai componenti dei comitati alcuna remunerazione	**Art. 11, comma 9, lett. b)** **Art. 11, comma 9, lett. d)** **Art. 11, comma 13**

	complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.	
ART. 13 (deleghe e rappresentanze) Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri o delle proprie attribuzioni, in modo congiunto o disgiunto, ad uno o più dei suoi membri, con obbligo di determinare i limiti della delega, che in ogni caso, non può comprendere le attribuzioni non delegabili a norma del codice civile. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte a terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio potrà anche delegare l'uso della firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi, con le limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più amministratori.	**ART. 13 (deleghe e rappresentanze)** Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, qualora preventivamente autorizzata dall'assemblea, con obbligo di determinare i limiti della delega, che in ogni caso, non può comprendere le attribuzioni non delegabili a norma del codice civile. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte a terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico. Il Consiglio potrà anche delegare l'uso della firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi, con le limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più amministratori.	**Art. 11, comma 9, lett. a)**
ART. 14 (organo di controllo) La nomina del Collegio Sindacale non è obbligatoria fino a che non siano superati i limiti previsti dal codice civile. Nel caso il Collegio	**ART. 14 (organo di controllo)** L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o da un collegio sindacale nominato dall'Assemblea dei soci.	**Art. 3, comma 2**

é composto da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili istituito ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante. Fino a quando mancherà il Collegio Sindacale ciascun socio avrà diritto ad avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e potrà consultare i libri contabili. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno diritto di fare eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione contabile della gestione.	Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il sindaco unico e i componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle normative vigenti in materia e non devono incorrere nelle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previsti dalle normative vigenti. Il sindaco unico e i componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti. Il sindaco unico e i componenti del collegio sindacale possono anche esercitare la revisione legale dei conti. Il sindaco unico e i componenti del collegio sindacale scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili. Nella scelta dei Sindaci deve essere assicurato il principio dell'equilibrio di genere secondo le normative vigenti. l'Assemblea che nomina l'Organo di controllo determina il trattamento economico annuo omnicomprensivo da corrispondere, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.	**Art. 11, comma 1** **Art. 11, comma 4** **Art. 11, comma 6**
ART. 15 (bilancio ed utili) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2003. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in	**ART. 15 (bilancio ed utili)** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2003. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in	

conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale; l'assemblea per l'approvazione dovrà essere convocata anche entro 180 giorni, quando particolari esigenze lo richiedono. Gli utili risultanti dal bilancio, saranno così ripartiti: a) almeno il cinque per cento (5%), o la diversa eventuale misura di legge, alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, per gli effetti di cui all'art. 2430 c.c., b) il resto secondo le modalità stabilite, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci a norma dell'articolo 2433 c.c.	conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale; l'assemblea per l'approvazione dovrà essere convocata anche entro 180 giorni, quando particolari esigenze lo richiedono. Gli utili risultanti dal bilancio, saranno così ripartiti: a) almeno il cinque per cento (5%), o la diversa eventuale misura di legge, alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, per gli effetti di cui all'art. 2430 c.c., b)il resto secondo le modalità stabilite, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci a norma dell'articolo 2433 c.c.	
ART. 16 (liquidazione e norme complementari) In qualunque tempo e per qualsiasi causa si deliberasse lo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi; potrà anche prevedere la cessione in blocco di azienda e rami d'aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la società e i soci, gli amministratori e i liquidatori, in dipendenza del presente statuto, saranno decise dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Sassari. Il Collegio Arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore e provvederà anche	**ART. 16 (liquidazione e norme complementari)** In qualunque tempo e per qualsiasi causa si deliberasse lo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi; potrà anche prevedere la cessione in blocco di azienda e rami d'aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la società e i soci, gli amministratori e i liquidatori, in dipendenza del presente statuto, saranno decise dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Sassari. Il Collegio Arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore e provvederà anche	

sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.	sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.	
ART. 17 (agevolazioni) La società, nell'esercizio del proprio oggetto sociale, intende usufruire di tutte le agevolazioni creditizie, fiscali e previdenziali previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in favore dei territori del Mezzogiorno.	**ART. 17 (agevolazioni)** La società, nell'esercizio del proprio oggetto sociale, intende usufruire di tutte le agevolazioni creditizie, fiscali e previdenziali previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in favore dei territori del Mezzogiorno.	
ART. 18 (riferimenti) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia societaria.	**ART. 18 (riferimenti)** Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia societaria.	